Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 30 maggio 1925** **Numero 125**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 985.

LEGGE 24 maggio 1925, n. 726.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 2 luglio 1911, n. 630, il Ministero delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1925-26, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 28,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra.

Le delegazioni del Tesoro sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti, nel loro complesso, non potranno eccedere, durante l'esercizio 1925-26, la somma di L. 4,000,000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.

Art. 4.

Fermo il disposto dell'art. 4 (modificato) del disegno di legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-1925, reso esecutivo con la legge 28 giugno 1924, n. 1001, per l'esercizio provvisorio dei bilanci, è autorizzata, nei modi consentiti dal trattato di Washington, la costruzione di nuove unità, da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, nei limiti dell'annuo stanziamento di L. 177,000,000, per gli esercizi dal 1925-26 al 1929-30, ivi compresi gli impegni assunti per le costruzioni autorizzate coi precedenti provvedimenti, oltre le somme provenienti dalla vendita di navi radiate ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800.

Art. 5.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 92,000,000 in aggiunta agli stanziamenti ordinari stabiliti dal precedente art. 4, con la facoltà e modalità di cui all'articolo stesso.

Tale assegnazione sarà inscritta in apposito capitolo, con la denominazione « Fondo complementare per le costruzioni navali », nella somma di L. 23,000,000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1929-30.

Art. 6.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati, sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, con estensione della facoltà medesima ai capitoli riflettenti le spese di materiali occorrenti per il servizio radiotelegrafico, le difese costiere, i fabbricati, le fortificazioni, le opere idrauliche ed i lavori portuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per i servizi della Marina militare.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	3,025,000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	240,000 —
3	Biblioteche della Regia marina	12,000 —
4	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	280,000 —
5	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
6	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
7	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	50,000 —
8	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	120,000 —
9	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	10,000 —
10	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	78,000 —
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	208,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato	10,000 —
13	Premi di operosità ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superiore del corpo Reale equipaggi	52,000 —
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici	100,000 —
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	120,000 —
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	16,000 —
17	Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi-asilo e per la sovvenzione all'Opera nazionale di patronato per le navi asilo (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387)	168,000 —
18	Somma dovuta all'Opera nazionale di patronato delle navi-asilo, proveniente dalle tasse d'ingresso ai musei della Regia marina (Legge 21 giugno 1914, n. 536, e decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085)	*per memoria*
19	Spese casuali	12,000 —
		4,551,000 —
	Debito vitalizio.	
20	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	36,200,000 —
21	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).	20,000,000 —
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	70,000 —
		56,270,000 —

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese per l'istruzione nautica.	
23	Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,484,000 —
24	Indennità per missioni compiute nell'interesse della istruzione nautica - Indennità di trasferimento	68,900 —
25	Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi-scuole e per spese di esercitazioni pratiche	277,700 —
26	Retribuzioni per incarichi speciali relativi all'istruzione nautica	25,000 —
		3,855,600 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	
27	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,300,000 —
28	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazioni degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari	2,350,000 —
29	Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Spese fisse)	13,000 —
30	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste	95,000 —
31	Indennità di responsabilità speciale ai comandanti delle zone dei fari e del segnalamento marittimo.	5,400 —
		5,763,400 —
	Spese per la marina militare.	
32	**Ufficiali della Regia marina** - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi	37,000,000 —
33	**Ufficiali in posizione ausiliaria** - Assegni (Spese fisse)	320,000 —
34	**Indennità** di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	190,000 —
35	Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme	65,203,000 —
36	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi	19,230,000 —
37	Corpo Reale equipaggi - Vestiario	32,000,000 —
38	Corpo Reale equipaggi - Viveri	83,000,000 —
39	Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, altre paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinari - Trasporti di materiali	5,750,000 —
40	Difese costiere - Soprassoldi al personale	970,000 —
41	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri	850,000 —
42	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi	1,647,000 —
43	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 933)	375,000 —
44	**Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali**	3,400,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
45	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del corpo Reale equipaggi	6,900,000 —
46	Premi per lavori e studi costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia marina	50,500 —
47	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	3,280,000 —
48	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del capo di Stato Maggiore	49,720,000 —
49	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	2,890,000 —
50	Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse)	400,000 —
51	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	57,000 —
52	Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse)	340,000 —
53	Servizio idrografico - Materiale	530,000 —
54	Servizio ospedaliero per il corpo Reale equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	3,600,000 —
55	Contributo governativo per il funzionamento del Regio comitato talassografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442)	353,000 —
56	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterrano e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000 —
57	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse)	840,000 —
58	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare - Miglioramenti alla efficienza bellica e logistica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, esclusi i lavori portuali	21,600,000 —
59	Lavori portuali pel miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali	9,000,000 —
60	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	350,000 —
61	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	11,400,000 —
62	Indennità di gestione e di responsabilità per i personali civili della Regia marina	91,000 —
63	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento	1,700,000 —
64	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali	29,000,000 —
65	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	700,000 —
66	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, per le difese marittime, per gli apparati motori degli arsenali, per le ferrovie locali e per gli autoveicoli - Ricostituzione delle scorte nei depositi	88,700,000 —
67	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere, e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	22,200,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
68	Fornitura di energia idroelettrica per l'esercizio degli apparati motori, per i servizi di porto e per le Regie navi in disarmo ed in riparazione	6,500,000 —
69	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	4,000,000 —
70	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali	9,658,900 —
71	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	177,000,000 —
72	Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	72,064,000 —
73	Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro.	12,000,000 —
74	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazioni del personale lavorante della Regia marina	73,500,000 —
75	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
76	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relative alle spese della marina militare	5,000,000 —
77	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali	250,000 —
78	Spese postali e telegrafiche dipartimentali.	200,000 —
79	Spese per rilegature, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali	200,000 —
		864,209,400 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
80	Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	34,000 —
81	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	410,000 —
82	Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina	8,380,000 —
83	Indennità temporanea mensile al personale insegnante non di ruolo dei Regi Istituti nautici	440,000 —
84	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	50,000 —
85	Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi	15,766,470 —
86	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	14,135,500 —
87	Indennità al personale lavorante della Regia marina licenziato a termini del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945	3,000,000 —
88	Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710)	2,500,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
89	Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera *C* dell'art. 4 del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710)	600,000 —
		45,315,970 —
	Spese diverse.	
90	Annualità d'ammortamento del mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 480,000 per la costruzione ed arredamento del Regio istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1801)	34,630 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	4,551,000 —
Debito vitalizio	56,270,000 —
Spese per l'istruzione nautica	3,855,600 —
Spese per fari e segnalamenti marittimi	5,763,400 —
Spese per la marina militare	864,209,400 —
Totale	934,649,400 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	45,315,970 —
Spese diverse	34,630 —
Totale	45,350,600 —

RIASSUNTO PER CATEGORIA.

Denominazione	Competenza
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	980,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA A.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1925-26, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 76.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Cap. n. 32. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
Cap. n. 33. Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
Cap. n. 34. Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.
Cap. n. 35. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme.
Cap. n. 36. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.
Cap. n. 37. Corpo Reale equipaggi Vestiario.
Cap. n. 38. Corpo Reale equipaggi Viveri.
Cap. n. 39. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.
Cap. n. 40. Difese costiere Soprassoldi al personale.
Cap. n. 41. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri.
Cap. n. 42. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi.
Cap. n. 43 Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.
Cap. n. 44. Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali.
Cap. n. 45. Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del corpo Reale equipaggi.
Cap. n. 47. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
Cap. n. 48. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del capo di Stato Maggiore.
Cap. n. 49. Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti) - Spese generali Spese per i professori militari.
Cap. n. 54. Servizio ospedaliero per il corpo Reale equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale).
Cap. n. 57. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
Cap. n. 72. Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata.
Cap. n. 74 Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia marina.
Cap. n. 75. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).
Cap. n. 81. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
Cap. n. 86. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 986.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 712.

Provvedimenti per la ricostruzione degli edifici dell'Archimandritato di Messina, distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, con l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e con l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1922;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la ricostruzione della cattedrale, dell'episcopio e del seminario dipendenti dall'Archimandritato di Messina, distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, il Governo del Re è autorizzato a concedere gli stessi sussidi consentiti per la ricostruzione della cattedrale, dell'episcopio e del seminario dipendenti dall'Arcivescovato di quella città con l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1922, modificato con l'art. 12 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705.

Art. 2.

I sussidi per la ricostruzione dei tre edifici dell'Archimandritato di Messina, di cui all'articolo precedente, sono concessi sino all'ammontare di otto noni della spesa prevista dai progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere di quel Consiglio superiore, ivi compresa quella per la redazione dei progetti, la direzione e la sorveglianza dei lavori, ma escluso l'importo delle opere di decorazione ed abbellimento.

Tali sussidi sono assegnati dal Ministero dell'interno con prelevamento dal fondo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e non possono eccedere la somma di L. 14,000,000 complessivamente per i tre edifici.

Art. 3.

Le somme come sopra assegnate saranno corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente all'Archimandritato di Messina, in non meno di dieci annualità, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-1926, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'ufficio del Genio civile di Messina, od ai collaudi da eseguirsi da un ispettore superiore del Genio civile all'uopo incaricato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 197. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 987.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 717.

Proroga del termine per l'emanazione del decreto portante le norme relative allo stato giuridico del personale ed al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la emanazione del decreto Reale portante le norme relative allo stato giuridico del personale ed al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, prescritto dall'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è prorogato a tutto il mese di giugno 1925.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 203. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 988.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 715.

Franchigia doganale per le macchine e i materiali metallici destinati alle ricerche ed alle coltivazioni petrolifere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, che apportò modificazioni alla tariffa generale e convenzionale dei dazi doganali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di dieci anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto è concessa la franchigia doganale per le macchine e loro parti come per i materiali metallici introdotti per essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni petrolifere.

Art. 2.

Il giudizio insindacabile sulla destinazione dei detti prodotti all'impiego indicato nel precedente articolo e la determinazione di quelli da ammettere in franchigia, sono riservati, di volta in volta e su domanda degli interessati, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze. Le norme per l'attuazione del presente decreto saranno emanate d'intesa fra i due Ministeri suddetti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 201. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 989.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 716.

Unificazione del pagamento degli stipendi e degli assegni al personale delle Regie scuole industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 563, portante i provvedimenti per la sistemazione della Regia scuola di setificio di Como;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1964, concernente le norme per il passaggio delle sezioni industriali dei Regi istituti tecnici di Bergamo, Livorno, Napoli, Roma, Terni, Torino, Udine e Venezia, alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge col relativo regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Tenuto conto che tutto il personale delle Regie scuole industriali e commerciali ad eccezione di quello contemplato

dalla legge 14 luglio 1907, n. 563 e dai Regi decreti 27 agosto 1923, n. 1964, e 19 aprile 1923, n. 1032, è pagato direttamente dalle singole scuole sul proprio bilancio;

Riconosciuta l'opportunità di unificare il pagamento degli stipendi e assegni del personale delle scuole industriali e commerciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1925, tutto il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, sarà pagato direttamente, sui contributi assegnati alle singole scuole, dall'Amministrazione delle scuole stesse, fatta eccezione per il personale ex-regime delle scuole commerciali delle nuove Provincie, per il quale il pagamento diretto da parte delle scuole decorre dalla data della sua assimilazione.

Art. 2.

E' fatto obbligo all'Amministrazione delle Regie scuole industriali e commerciali di trattenere sugli stipendi del personale titolare, avente diritto a trattamento di riposo sul bilancio dello Stato, e versare nei modi di legge, le quote dovute al fondo pensioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 202. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **990.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. **718.**

Norme interpretative ed integrative del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, circa l'assistenza degli emigranti nei locali di raccolta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 9°, del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, concernente la costruzione di ricoveri e di asili per emigranti;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, col quale si concede al Commissariato generale dell'emigrazione l'autorizzazione di acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione di ricoveri e di asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito;

Ritenuta l'opportunità di chiarire esplicitamente che le facoltà di cui ai predetti decreti e quelle ad essi connesse si applicano anche per quanto concerne i paesi di transito a posti di confine;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Commissariato generale dell'emigrazione di ordinare la requisizione temporanea di aree e locali di qualsiasi natura per adibirli a ricoveri di emigranti, di cui all'art. 2 del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e alle norme relative, potrà essere esercitata anche in ordine a requisizione da effettuarsi nei paesi di transito o posti di confine.

Art. 2.

Gli acquisti di edifici e di aree di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, saranno effettuate in deroga alle norme ordinarie.

Art. 3.

La sorveglianza e l'assistenza nei locali non requisiti, comunque adibiti alla raccolta di emigranti e da chiunque gestiti, saranno esercitate dal Commissariato generale dell'emigrazione, per mezzo dei propri incaricati, d'accordo, ove occorra, colle autorità competenti e con le Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 204. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **991.**

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. **722.**

Passaggio a carico delle Provincie delle spese pel mobilio delle Prefetture e Sottoprefetture, nonchè degli alloggi dei Prefetti e Sottoprefetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1907, n. 116;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1925 le spese per il mobilio delle Prefetture e Sottoprefetture e degli alloggi dei Prefetti e Sottoprefetti

passeranno a carico delle Provincie. Tale passaggio è vincolato alla condizione che lo Stato ceda alle Provincie il mobilio ora in dotazione dei detti uffici ed alloggi.

Art. 2.

Lo Stato corrisponderà alle Provincie a titolo di contributo per arredamento e manutenzione del mobilio delle Prefetture la somma annua per ciascuno indicata nell'allegato *A*, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente; e delle Sottoprefetture la somma di L. 1000 annua per ciascuna.

Art. 3.

Con decreto del Ministero delle finanze saranno introdotte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 208. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

	Lire		Lire
Alessandria	2500	Modena	2000
Ancona	2500	Napoli	4500
Aquila	2500	Novara	2000
Arezzo	2500	Padova	2000
Ascoli Piceno	2000	Palermo	4500
Avellino	2000	Parma	2500
Bari	2500	Pavia	2500
Belluno	2000	Perugia	2500
Benevento	2000	Pesaro	2000
Bergamo	2000	Piacenza	2000
Bologna	4500	Pisa	2500
Brescia	2000	Pola	3000
Cagliari	2500	Imperia	2000
Caltanissetta	2000	Potenza	2500
Campobasso	2000	Ravenna	2000
Caserta	2000	Reggio Calabria	2000
Catania	2500	Reggio Emilia	2000
Catanzaro	2000	Roma	4500
Chieti	2000	Rovigo	2000
Como	2500	Salerno	2000
Cosenza	2000	Sassari	2000
Cremona	2000	Siena	2000
Cuneo	2000	Siracusa	2000
Ferrara	2000	Sondrio	2000
Firenze	4500	Spezia	2000
Foggia	2000	Teramo	2000
Forlì	2000	Torino	4500
Genova	4500	Taranto	2000
Girgenti	2000	Trapani	2000
Grosseto	2000	Trento	5000
Lecce	2000	Treviso	2000
Livorno	3000	Trieste	5000
Lucca	2000	Udine	2000
Macerata	2000	Venezia	4500
Mantova	2000	Verona	2500
Massa	2000	Vicenza	2000
Messina	2500	Zara	5000
Milano	4500	Fiume	5000

Il Ministro: FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 992.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 735.

Concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni per il conferimento di cattedre nei Regi istituti medi di istruzione a favore di mutilati, invalidi e vedove di guerra ed ex combattenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, è sostituita la seguente:

« *b*) gli ex combattenti che si trovino, per ciò che riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 1°, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed abbiano prestato servizio o come insegnanti di ruolo o come supplenti od incaricati nelle scuole medie Regie o pareggiate o come assistenti universitari almeno per due anni scolastici, computandosi l'anno scolastico, a tale effetto, della durata ininterrotta non minore di sette mesi, oppure abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7 decimi in concorsi speciali per cattedre di scuole medie Regie dal 1919 in poi ».

Per i supplenti od incaricati ed assistenti che prestino attualmente servizio per nomina ottenuta prima del 1° dicembre 1924, l'anno corrente si computa agli effetti dell'ammissione al concorso nei due anni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Per provvedere ai seguenti gruppi di cattedre nelle sedi di secondaria importanza dei Regi istituti medi d'istruzione di 2° grado:

1. Matematica e fisica;
2. Filosofia, storia e pedagogia;
3. Computisteria e ragioneria;
4. Materie giuridiche ed economiche;
5. Agraria;
6. Costruzioni e topografia;
7. Chimica;
8. Musica e canto,

saranno banditi entro l'anno 1925 concorsi per titoli ed esami, senza limitazione di posti, ai quali saranno ammessi esclusivamente i candidati che rientrino in una delle categorie previste nell'art. 2, lettera *a*), del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, e gli ex-combattenti che si trovino, per quanto riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, anche se non abbiano prestato finora servizio negli istituti medi d'istruzione Regi o pareggiati.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi è richiesto il possesso di uno dei titoli di cui al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

Art. 3.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le disposizioni, anche in deroga di quelle contenute nelle leggi e nei regolamenti, occorrenti per l'esecuzione dei precedenti articoli.

Art. 4.

Le persone che avevano diritto alla assunzione nei ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione a norma degli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e degli articoli 11, 30, 31, 46 e 48 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e ne siano decadute per non aver chiesto il riconoscimento di tale diritto, nei modi prescritti con l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 29 novembre 1923, entro il termine del 10 gennaio 1924, sono riammesse a far valere i loro titoli alla nomina in ruolo, se abbiano presentato le domande e i documenti prescritti posteriormente alla suddetta data, ma, in ogni caso, non più tardi del 30 novembre 1924.

Art. 5.

Le persone di cui al precedente articolo saranno classificate in apposite graduatorie secondo i criteri stabiliti nella ordinanza Ministeriale 29 novembre 1923 menzionata nel precedente articolo.

Art. 6.

Le graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, e all'art. 1 del presente decreto e quelle dei concorsi per titoli ed esami di cui all'art. 2 di questo decreto prendono posto, nell'ordine di successione, dopo le graduatorie dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami già banditi alla data di questo decreto per effetto del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

Alle graduatorie di cui al precedente comma seguiranno in ultimo le graduatorie formate in base all'art. 5 di questo decreto.

Art. 7.

Le nomine dei vincitori dei concorsi previsti dal R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832 e dal presente decreto potranno aver luogo con decorrenza diversa dal 1° ottobre, ma in ogni caso non posteriore al 31 dicembre.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 210. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 993.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1925, n. 736.

Disposizioni concernenti l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari e i trasferimenti degli insegnanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, ed i Regi decreti 29 agosto 1919, n. 1675; 9 novembre 1919, n. 2285; 11 marzo 1923, n. 635; 7 ottobre 1923, n. 2132; 18 maggio 1924, n. 849;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di apportare deroghe, modificazioni ed aggiunte alle disposizioni dei citati decreti per quanto riguarda il collocamento dei maestri vincitori dei concorsi speciali per ex combattenti, l'assunzione del personale insegnante e direttivo nelle pubbliche scuole elementari ed i trasferimenti degli insegnanti stessi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maestri e le maestre elementari, compresi nelle graduatorie ancora valide dei concorsi speciali, banditi per effetto del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, e dei Regi decreti 29 agosto 1919, n. 1675, 9 novembre 1919, numero 2285, 11 marzo 1923, n. 635, e 18 maggio 1924, n. 849, espletati così dalle Amministrazioni scolastiche provinciali e regionali come dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, possono far domanda al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per ottenere di essere nominati in uno dei posti che siano o si rendano vacanti, nella misura determinata dall'articolo seguente, nelle scuole delle altre Amministrazioni regionali, nelle quali le graduatorie dei predetti concorsi speciali siano esaurite.

La domanda in carta legale deve essere accompagnata da un certificato del R. Provveditore agli studi comprovante la votazione complessiva riportata dal richiedente nella graduatoria di provenienza e potrà contenere l'indicazione della Regione, nella quale il richiedente preferisca di essere destinato.

Nelle Regioni in cui le graduatorie dei concorsi speciali siano esaurite soltanto per alcune provincie, i maestri e le maestre compresi nelle graduatorie ancora valide e non esaurite delle altre provincie potranno far domanda al R. Provveditore agli studi, nel termine di cui al primo comma, per ottenere di essere nominati a posti vacanti nelle provincie nelle quali le dette graduatorie siano esaurite.

Non è ammessa la duplicità di domande al Ministero ed al R. Provveditore.

Art. 2.

Agli effetti del primo comma del precedente articolo, i Regi Provveditori agli studi delle Regioni, nelle quali siano esaurite le graduatorie dei concorsi speciali, riservano per i maestri ex-combattenti e per le maestre congiunte di caduti o invalidi di guerra un quarto dei posti che siano o si rendano vacanti a decorrere dal 1° agosto 1925 e li segnalano, indicandone la specie, via via che se ne effettua la vacanza, al Ministero, il quale designa per la nomina uno o più maestri, seguendo una graduatoria di merito, formata secondo le votazioni rispettive di tutti i richiedenti. A parità di votazione, la preferenza è determinata dallo stato di famiglia (coniugati, celibi, nubili) e, sussidiariamente, dall'età.

La medesima quota di posti è riservata, con le stesse modalità, agli effetti dell'ultimo comma del precedente articolo, dal R. Provveditore agli studi nelle scuole delle provincie, in cui le graduatorie dei concorsi speciali sono esaurite. Alla nomina nei detti posti si provvede secondo una graduatoria unica di merito, formata fra tutti i richiedenti con gli stessi criteri, di cui al comma precedente.

Art. 3.

L'accettazione della nomina conferita a norma degli articoli 1 e 2 importa rinunzia a tutti gli effetti della gradua-

toria di provenienza, dalla quale il maestro verrà pertanto radiato di ufficio.

Art. 4.

Nel 1° comma dell'art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, numero 2132, sono soppresse le parole « o dai Comuni per le scuole rispettivamente amministrate ».

All'articolo stesso sono aggiunti i seguenti commi:

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, bandiscono il concorso per un numero di posti da determinarsi in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, bandiscono un nuovo concorso con le stesse modalità, tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.

Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il R. Provveditore agli studi entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.

Art. 5.

L'art. 7 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, è sostituito dal seguente:

La Commissione giudicatrice è nominata, a norma del regolamento, dal R. Provveditore agli studi o dalla Giunta municipale, secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso.

Art. 6.

Nel 3° comma dell'art. 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, dopo le parole « Le graduatorie » sono aggiunte le altre: « dei concorsi banditi dal R. Provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperte tutti i posti messi a concorso. I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.

Art. 7.

All'ordine di preferenza stabilito pei trasferimenti dall'art. 17 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, è sostituito il seguente:

a) ragioni di famiglia riguardanti maestri coniugati con figli o vedovi con figli, ovvero maestri mutilati o invalidi di guerra, bisognosi di assistenza famigliare;

b) gravi ragioni di salute;

c) anzianità come titolare, superiore ai dieci anni, e congiunta al merito;

d) ragioni di famiglia o di salute, non contemplate dalle lettere *a*) e *b*);

e) desiderio di trasferirsi nel Comune di nascita;

f) anzianità complessiva di ruolo e qualità del servizio.

L'anzianità di servizio è computata secondo il disposto dell'art. 15, comma 4°, del R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185.

Di regola non possono ottenere il trasferimento i maestri che nell'ultimo triennio abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono, o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criterii, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel limite di cui all'ultimo comma dell'art. 15, i trasferimenti di maestri da altri Comuni o dai ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali.

Art. 8.

All'art. 6, lettera *c*), del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, dopo le parole: « Amministrazioni scolastiche », sono aggiunte le seguenti: « Ai maestri ex-combattenti ed alle maestre congiunte di caduti, mutilati ed invalidi di guerra ».

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La prova orale, che sarà sostenuta dai candidati ex-combattenti, che abbiano superato la prova scritta nei concorsi indetti dalle Amministrazioni scolastiche per il biennio 1925-1927 e nel primo di quello che i Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiranno in applicazione dell'art. 4 del presente decreto, è limitata ad un argomento per il seguente gruppo di materie: italiano, pedagogia, storia e geografia.

I candidati dovranno, inoltre, dar prova di conoscere alcuni dei principali testi scolastici di religione.

Art. 10.

Le agevolazioni concernenti il programma dell'esame orale per il concorso a posti di direttore didattico, di cui all'articolo 5, comma 1°, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1820, sono estese ai candidati che, pur non avendo tenuto l'incarico di una direzione, comprovino la loro qualità di ex-combattenti, ai sensi del Capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni.

Art. 11.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, nei quali siano stati espletati concorsi generali per titoli ed esami per il biennio 1923-1925, possono chiedere al R. Provveditore agli studi che sia prorogata di un anno od anche di un biennio la validità della graduatoria dei concorsi stessi, quando al 31 marzo 1925 siano stati nominati a posti vacanti meno di un terzo dei vincitori.

Il R. Provveditore agli studi decide sulla domanda in via definitiva, tenuto conto delle speciali condizioni locali e sentito il Consiglio scolastico.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 211. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 994.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1925, n. 739.

Ripristino delle indennità di stazione e di porto per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 97 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 66;

Visto l'art. 189 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità di stazione e di porto stabilite per l'Amministrazione delle poste dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 66, sono ripristinate integralmente a datare dal 1° dicembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 214. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 995.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 737.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, e trasporto dei fondi autorizzati col R. decreto 10 novembre 1924, n. 1845, per i restauri del Palazzo Venezia in Roma, dal predetto stato di previsione in quello delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 1845;

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi autorizzati con l'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 1845, per i lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia a Roma, saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, anzichè in quello dell'istruzione pubblica.

In dipendenza di tale modificazione il capitolo n. 154-VII « Assegnazione straordinaria per i lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25, è soppresso ed il relativo stanziamento, di L. 650,000, è trasportato nel bilancio del Ministero delle finanze, al capitolo di nuova istituzione n. 459-*bis* « Assegnazione straordinaria per i lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia a Roma. (R. decreto 10 novembre 1924, n. 1825 - 1ª delle tre rate) ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 212. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	L. 50,000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	» 50,000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	» 13,000
Cap. n. 17. — Spese casuali	» 8,000
Cap. n. 32. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc.	» 200,000
Cap. n. 43-*bis*. — Fondo destinato alle spese degli Enti culturali delegati per la gestione delle scuole provvisorie, ecc.	» 3,293,600
Cap. n. 54. — Scuole medie governative — Acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	» 200,000
Cap. n. 63. — Convitti nazionali — Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali	» 100,000
Cap. n. 70. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi — Spese di mantenimento — Contributo per la costruzione, ecc.	» 50,000
Cap. n. 89-*bis*. — Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento, ecc.	» 95,000
Cap. n. 97 — Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze, ecc.	» 40,000
Cap. n. 98 — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica, ecc.	» 10,000
Cap. n. 99 — Scavi — Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici, ecc.	» 30,000
Cap. n. 102. — Monumenti — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	» 60,000
Cap. n. 108. — Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti — Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata, ecc.	» 60,000
Cap. n. 147-VIII. — Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Modena pel mantenimento delle cliniche, ecc.	» 22,953
Totale degli aumenti	L. 4,282,553

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	L.	3,000
Cap. n. 28. — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri, ecc.	»	3,293,000
Cap. n. 43. — Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	»	250,000
Totale delle diminuzioni	L.	3,546,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE. *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 996.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 754.

Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti alla Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1957;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficiale della Regia aeronautica, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non per decisione del Commissario per l'aeronautica presa d'ufficio oppure su proposta delle autorità militari dipendenti avanzata al Commissariato per il prescritto tramite gerarchico.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare gli ufficiali inferiori, superiori e generali della Regia aeronautica sarà composto in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Commissario per l'aeronautica.

Gli ufficiali chiamati a comporre il Consiglio di disciplina debbono appartenere in maggioranza — finchè ciò sia reso possibile in relazione alla disponibilità dei ruoli — al corpo cui appartiene l'ufficiale da giudicare, secondo le disposizioni che saranno di volta in volta impartite dal Commissario per l'aeronautica.

Nel caso però in cui l'ufficiale da giudicare appartenga al corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica sarà obbligatorio estrarre a sorte i nomi del presidente e di almeno quattro membri del Consiglio di disciplina tra i soli ufficiali appartenenti al corpo dello Stato Maggiore generale medesimo.

Art. 3.

Per gli ufficiali inferiori e superiori il Consiglio di disciplina si aduna presso il Commissariato di aeronautica oppure presso gli uffici del generale capo del Genio aeronautico e del generale capo del Commissariato militare della aeronautica, nel caso questi siano presidenti del Consiglio di disciplina stesso.

Per gli ufficiali generali si aduna invece presso il gabinetto del Commissario per l'aeronautica.

Art. 4.

L'estrazione a sorte degli ufficiali che debbono comporre i Consigli di disciplina è fatta su apposite liste di tutti gli ufficiali in servizio effettivo distinti per grado e per ordine di anzianità: liste compilate e tenute al corrente dal Commissariato di aeronautica e dagli uffici del generale capo del Genio e del generale capo del Commissariato rispettivamente per i propri ufficiali.

L'estrazione vien fatta:

a) per gli ufficiali inferiori da una Commissione composta da tre ufficiali superiori nominati rispettivamente dal Commissariato di aeronautica o dai generali capi del Genio e del Commissariato militare dell'aeronautica.

Il Commissariato di aeronautica provvede anche per gli ufficiali degli aeroporti e del C. E. R. A.;

b) per gli ufficiali superiori direttamente dal Commissariato per l'aeronautica o dai generali capi predetti con l'assistenza di un ufficiale superiore.

La revisione delle liste per la composizione dei Consigli di disciplina è fatta in conformità dei commi *b*) e *c*) dell'art. 47 del R. decreto n. 867 che approva il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 5.

Tutte le volte che non sia possibile costituire per intero il Consiglio di disciplina con ufficiali dell'Aeronautica, a termini del presente decreto e secondo l'annessa tabella, il Commissario per l'aeronautica provvederà di volta in volta a completare il Consiglio, ricorrendo, ove ne sia il caso e di concerto con le rispettive Amministrazioni, ad ufficiali del Regio esercito e della Regia marina a seconda della provenienza dell'ufficiale da sottoporre a giudizio.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 18 luglio 1912, n. 806, e successive modificazioni nonchè nel regolamento per l'esecuzione della legge stessa, in quanto le disposizioni medesime non contrastino con quelle presenti o con quelle contenute nei decreti costitutivi dei vari corpi militari della Regia aeronautica.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 229. — GRANATA.

Grado dell'ufficiale sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Comandante di Squadra aerea (1)	Comandante di Divisione aerea (1)	Comandante di Stormo (1)	Vice-comand. di Stormo	Comandante di Gruppo	Comandante di Squadriglia	Tenente	Sottotenente
Sottotenenti	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenenti	—	—	1	1	1	2	2	—
Comandante di Squadriglia (2)	—	1	1	1	2	2	—	—
Comandante di Gruppo (2)	—	1	1	3	2	—	—	—
Vice-comandante di Stormo (2)	—	1	3	3	—	—	—	—
Comandante di Stormo (2)	1	2	4	—	—	—	—	—
Comandante di Divisione aerea (2)	4	3	—	—	—	—	—	
Comandante di Squadra aerea (2)	7	—	—	—	—	—	—	—

(1) E gradi equiparati del corpo del Genio aeronautico, del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina.
(2) E gradi equiparati dei corpi del Genio o del Commissariato militare dell'aeronautica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 997.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 749.

43ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1925, sul decreto che autorizza una 43ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di concorrere, con un contributo di L. 50,000, all'organizzazione di una prossima Fiera campionaria nella città di Napoli.

Tale somma, che dev'essere inscritta fra le spese del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario corrente, può prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Al riguardo provvede il seguente schema di decreto, che mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,136,157, rimane disponibile la somma di L. 5,863,843;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 43ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo, al seguente capitolo di nuova istituzione n. 151-VIII « Contributo governativo a favore del Comitato organizzatore della Fiera campionaria di Napoli ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 224. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 998.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 756.

Sistemazione in qualità di permanenti di operai mutilati e invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sul trattamento economico e sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel testo unico di legge approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre stesso anno, n. 2262, ed a decorrere dal 1° luglio 1924, ovvero dalla data di passaggio ad operai comuni di ruolo, se il passaggio medesimo avvenne successivamente al 1° luglio 1924, i mutilati e gli invalidi di guerra, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto come operai comuni di ruolo presso le Manifatture dei tabacchi, sono considerati, fino a cessazione dal servizio, operai permanenti, ed inscritti in un ruolo transitorio, nel gruppo III della tabella n. 2 allegata al regolamento suddetto. E' fatta eccezione per quelli che, da almeno sei mesi, compiano lavori od incarichi normalmente attribuiti agli operai specializzati, che l'Amministrazione potrà, con facoltà discrezionale, assegnare al gruppo II del ruolo transitorio predetto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, a decorrere dal 1° luglio 1924, anche agli operai mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che prestino servizio in qualità di temporanei dal 1° luglio 1923.

Art. 2.

Ove il numero complessivo degli operai permanenti invalidi e mutilati di guerra, compreso in esso il numero di quelli ascritti al ruolo transitorio di cui al precedente art. 1, superi la percentuale ad essi riservata, in base all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, l'eccedenza sarà computata in conto della percentuale degli operai temporanei riservata ai mutilati e invalidi di guerra.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi del personale operaio da considerare come permanente, ai sensi del presente decreto, saranno approvati con decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro per le finanze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 239. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **999.**

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 695.

Estensione al territorio di Fiume del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, e della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, sull'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette il territorio di Fiume;
Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce l'Ispettorato dell'industria e del lavoro;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato suddetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, e, per quanto da esso non è previsto, le disposizioni della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, sull'Ispettorato dell'industria e del lavoro, sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno d'Italia con R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, ed hanno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.
E' abrogata qualsiasi disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1000.**

REGIO DECRETO 16 aprile 1925, n. 691.

Norme regolamentari per la esecuzione dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e in aggiunta all'art 66 del regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, per l'esercizio delle farmacie;
Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, per la riforma degli ordinamenti sanitari;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 66 del predetto regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sono aggiunti i seguenti comma:
« Indipendentemente dal caso previsto nel precedente comma, la pianta organica è sottoposta a revisione straordinaria, quando le variazioni della popolazione, da qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione nell'ambito del Comune di nuovi centri abitati, alla cui assistenza farmaceutica sia necessario di provvedere.
« In ogni tempo il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può, nei limiti della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica, determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione, o dal sorgere di nuovi centri abitati, rivedere la formazione delle diverse sedi di un Comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie ».

Art. 2.

Il trasferimento delle farmacie da una sede ad un'altra dello stesso Comune, a norma del primo comma dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, può essere domandato da tutti i farmacisti esercenti nel Comune.

Le domande relative dovranno essere prodotte al Prefetto entro un termine perentorio, da fissarsi dal Prefetto stesso con speciale avviso, che sarà notificato al presidente dell'Or-

dine dei farmacisti della Provincia, è pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli e documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia nella nuova sede, in cui dovrebbe essere trasferita.

Art. 3.

Nell'esame delle domande prodotte dai farmacisti per il trasferimento da una sede ad un'altra, il Prefetto dovrà tenere speciale conto, oltre che dei titoli e documenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, anche dei bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle varie sedi del Comune.

Art. 4.

L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nell'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, non può essere concessa che al vincitore di un pubblico concorso, bandito a norma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1001.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 693.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della cisterna « Bormida » e del rimorchiatore « N. 8 ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La cisterna « Bormida » ed il rimorchiatore « N. 8 » sono radiati dal quadro del Regio naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 179. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 2085 della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1925, nell'elenco n. 41 per smarrimento di ricevute, il numero della ricevuta intestata a Bossi Amalia ecc., è *280* anziche 158 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° avviso di tramutamento al portatore di rendita.

Con domanda in data 16 ottobre 1924, la signora Catalisano Concettina-Elvira fu Lorenzo in Finazzi, domiciliata in Modena, ha richiesto, quale legataria del proprio padre Catalisano Lorenzo fu Giuseppe, il tramutamento in cartelle al portatore della rendita del consolidato 3.50 % n. 568432 di L. 35, intestata a quest'ultimo.

A tergo del relativo certificato esiste una dichiarazione pressochè identificabile, perchè cancellata, e che sembra concerna consenso al tramutamento o a cessione da parte della predetta Catalisano Concetta Elvira.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento al portatore di detta rendita come sopra presentata dalla signora Catalisano.

Roma, 18 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 118

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	126 01	Belgio	123 50
Londra	122 011	Olanda	10 10
Svizzera	485 78	Pesos oro	23 20
Spagna	364 12	Pesos carta	10 20
Berlino	5 968	New-York	25 094
Vienna (Shilling)	3 54	Russia	125 25
Praga	74 40	Belgrado	41 50
Dollaro canadese	25 07	Budapest	0 035
Romania	11 75	Oro	484 20

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 95
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	50 325
	5.00 % netto	97 30
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 575

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso a 28 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i decreti Ministeriali 20 settembre 1924 e 20 febbraio 1925;

Determina:

La Commissione esaminatrice per il concorso a 28 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare sarà così composta:

senatore avv. Angelo Valvassori-Peroni, presidente;
grand'uff. dott. Amedeo Giannini, consigliere di Stato, membro;
on. avv. Felice Paniè, membro;
prof. Luigi Nina, membro;
prof. Ugo Conti, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

prof. Giuliano Boucherat, per la lingua francese;
prof. Roberto Ripari, per la lingua inglese;
prof. Rodolfo Bottacchiari, per la lingua tedesca;
prof. Emanuele Mancuso, per la stenografia.

Il cav. uff. Pietro De Stefani, primo segretario di legazione, ed il cav. uff. Lorenzo Nicolaj, Regio console di 2ª classe, fungeranno rispettivamente da segretario e vice-segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di vice-direttore di 2ª classe (gruppo A - grado 9°) della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di vice-direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 9°) presso la Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, con lo stipendio di lire 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800. E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovrano pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. III), non più tardi del 31 luglio 1925. Esse dovranno contenere l'indicazione delle dimore del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie, od in scienze naturali.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare, posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate della prova che è stata versata ad un ufficio del registro, la tassa di L. 50, a norma del R decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo aumento periodico di stipendio decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Al vice-direttore di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Ministro: NAVA.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per n. 52 posti da ufficiale nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;
Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923, che costituisce il corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo della sua costituzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 655, relativo agli organici dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica al 1° aprile 1925;
Di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per n. 52 posti da ufficiale nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica al quale possono prendere parte ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in S. A. P. o in P. A. S. che rivestono i seguenti gradi:

Colonnelli o Capitani di vascello;
Tenenti colonnelli o Capitani di fregata;
Maggiori o Capitani di corvetta;
Capitani o Tenenti di vascello;
Tenenti o Sottotenenti di vascello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il Vice commissario: A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Ministro per la marina ad interim: MUSSOLINI.

Il Ministro per la guerra ad interim: MUSSOLINI.

Notificazione di concorso per l'ammissione di 52 ufficiali nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Art. 1.

E' aperto un concorso per i seguenti posti da ufficiale nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica:

Colonnelli o Capitani di vascello . . . posti n. 3
Tenenti colonnelli o Capitani di fregata . . » » 4
Maggiori o Capitani di corvetta . . . » » 6
Capitani o Tenenti di vascello . . . » » 19
Tenenti o Sottotenenti di vascello . . . » » 20

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli ufficiali superiori ed inferiori delle armi combattenti del Regio esercito e gli ufficiali superiori ed inferiori dello Stato Maggiore della Regia marina, nonchè gli ufficiali dei corrispondenti gradi del corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine, in S. A. P. e in P. A. S. muniti di licenza di liceo o titolo di studio equipollente; oppure che abbiano compiuti i corsi regolari della Scuola militare di Modena o della Regia accademia di Torino o della Regia accademia di Livorno;

b) gli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina dei gradi sopra indicati in S. A. P. o in P. A. S. anche dei corpi non combattenti che oltre ai titoli di studio predetti siano in possesso di brevetto di pilota militare di aeroplano.

Per essere ammessi al concorso gli ufficiali dovranno risultare classificati da almeno 3 anni ottimi oppure buoni con punti tre se del Regio esercito o con classifiche equivalenti se della Regia marina.

Art. 3.

I concorrenti provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano non devono aver superato al 31 dicembre 1924 i sottonotati limiti di età:

se Colonnelli o Capitani di vascello, età anni 51;
se Tenenti colonnelli o Capitani di fregata, età anni 49;
se Maggiori o Capitani di corvetta, età anni 45;
se Capitani o Tenenti di vascello, età anni 40.

Quelli non provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano non devono invece aver superato alla stessa data:

se Tenenti colonnelli o Capitani di fregata, età anni 42;
se Maggiori o Capitani di corvetta, età anni 37;
se Capitani o Tenenti di vascello, età anni 32;
se Tenenti o Sottotenenti di vascello, età anni 28.

Art. 4.

I concorrenti devono possedere la incondizionata attitudine psico-fisiologica al servizio aeronautico da accertarsi mediante visita medico-legale presso uno dei centri psico-fisiologici del Regno.

Art. 5.

Le domande, redatte su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti:

a) copia conforme dello stato di servizio militare, autenticata dall'autorità competente;

b) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autenticata, sempre che dallo stato di servizio non risulti di avere il concorrente compiuto i corsi regolari della Scuola militare di Modena o della Regia accademia di Torino o della Regia accademia di Livorno;

c) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno esibire, con particolare riferimento al servizio aeronautico prestato;

d) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50 stabilita del R. decreto 10 maggio 1924, n. 1173.

Le domande, corredate dal libretto personale o dagli specchi caratteristici e dall'assenso del Ministero della guerra o della marina, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica per il tramite del Ministero della guerra o della marina.

Art. 6.

Una Commissione, nominata dal Commissariato e formata da un ufficiale generale del Regio esercito, da un ufficiale ammiraglio della Regia marina e da due ufficiali generali della Regia aeronautica, sotto la presidenza del Vice commissario per l'aeronautica, procederà all'esame delle domande tempestivamente pervenute al Commissariato e stabilirà quali dei concorrenti dovranno proclamarsi vincitori del concorso.

Sarà data la precedenza agli ufficiali già provveduti di brevetto militare di pilota, ed a quelli che abbiano superato con successo i corsi della Scuola di guerra e dell'Istituto di guerra marittima a parità di altri requisiti sarà data la preferenza ai più giovani di età.

Art. 7.

I concorrenti proclamati vincitori del concorso saranno avviati ad un corso aeronautico per la regolare ripresa di pilotaggio o per il conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano.

Il conseguimento di detto brevetto è condizione indispensabile per l'ammissione in ruolo nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

I candidati che trascorso il dodicesimo mese dalla data d'invio al detto corso aeronautico non avranno conseguito il brevetto indicato, saranno inviati alle armi o corpi di provenienza.

Art. 8.

Dopo il conseguimento del brevetto aeronautico di cui al precedente articolo, i concorrenti compiranno un esperimento della durata di sei mesi presso un reparto di volo.

Non verranno sottoposti a tale esperimento gli ufficiali già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano prima della loro partecipazione al concorso.

Art. 9.

Durante il corso aeronautico, di cui all'art. 7 della presente notificazione e fino al termine dell'esperimento di cui al precedente articolo, i candidati continueranno a far parte dell'arma o corpo di provenienza e si intenderanno ad ogni effetto comandati presso la Regia aeronautica.

Art. 10.

Compiuto l'esperimento di cui all'art. 8 della presente notificazione e dopo superate le prove di ripresa di pilotaggio per gli ufficiali già piloti militari di aeroplano, i concorrenti, su parere favorevole delle Commissioni di avanzamento, saranno trasferiti nel corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica assumendo il grado e l'anzianità di grado a norma del citato Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1990, e del relativo regolamento.

Art. 11.

Agli ufficiali concorrenti, nel periodo di tempo di cui agli articoli 7 e 8 ed agli ufficiali assunti di cui all'art. 10 entro il primo trennio della data di loro assunzione nel corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, è applicabile il disposto dell'articolo 12 (comma 2°) del R. decreto 28 marzo 1923, n. 645.

Art. 12.

Gli ufficiali di cui sopra nel periodo trascorso nella Regia aeronautica, prima di essere trasferiti nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, percepiranno a carico del bilancio della Regia aeronautica, gli assegni e tutte le indennità che loro spettano come ufficiali del rispettivo corpo ed arma del Regio esercito o della Regia marina.

Gli ufficiali aventi diritto a razione foraggio mantengono tale diritto.

Art. 13.

Gli ufficiali di cui sopra, durante la permanenza presso le scuole di pilotaggio, hanno il trattamento tavola previsto pel personale della Regia aeronautica.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano percepiranno inoltre l'indennità mensile di L. 300 e dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare l'indennità mensile di L. 900.

Tutte le predette indennità spettanti ai detti ufficiali in relazione al servizio da essi prestato in Aeronautica, saranno da essi percepite con le modalità stabilite dalle disposizioni al riguardo vigenti per il personale della Regia aeronautica.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il Vice Commissario: BONZANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.